

LE INDICAZIONI DEL CNI E DEL CNAPPC

Nuovi parametri (dm 143/13), istruzioni per l'uso

Per i collaudi di opere pubbliche il compenso stabilito con il decreto 143/2013 non si applica a tutta la commissione di collaudo, ma riguarda ciascun commissario. Mentre la maggiore complessità di una prestazione di ingegneria e architettura ammette il progettista a partecipare a una gara anche per attività meno complesse appartenenti alla stessa categoria. Sono queste alcune delle indicazioni fornite dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli architetti, nel documento diffuso il 4 settembre con la circolare del Cni n. 417/XVII sessa, che fornisce primi chiarimenti sull'applicazione del dm 143/2013. Il documento riguarda il provvedimento che, a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali, detta le regole che le stazioni appaltanti devono seguire per definire gli importi a base di gara per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e per qualificare i partecipanti alla gara in rapporto alle esperienze pregresse. Il provvedimento ministeriale (in questi mesi spesso disapplicato dalle stazioni appaltanti), nel riclassificare tutte le attività professionali in nuove categorie diverse dalla precedenti, ha anche provveduto a una comparazione fra la precedente catalogazione e la nuova, determinando non poche difficoltà per le stazioni appaltanti e inducendo qualche applicazione distorta. Un primo punto di rilievo affrontato dai consigli na-

zionali riguarda la classificazione delle prestazioni da stimare alle quali viene anche attribuito un grado di complessità specifico. Il documento richiama innanzitutto un profilo l'articolo 8 del decreto ministeriale ove si stabilisce che «gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera». Avere progettato un ospedale con grado di complessità 1,20 abilita quindi, per la stessa categoria (E) a qualificarsi per un edificio di uguale o minore complessità (esempio una scuola, grado 1,15).

Un altro aspetto di interesse per le stazioni appaltanti è l'indicazione fornita in relazione alla identificazione delle opere all'interno delle stesse destinazioni funzionali, da cui dipende il grado di complessità: i due consigli nazionali richiamano l'esigenza di prendere in considerazione elementi di valutazione quali le esigenze di adeguamento all'ambiente circostante, la presenza di più destinazioni d'uso e funzionali, le esigenze architettoniche, le esigenze strutturali, le esigenze impiantistiche e le finiture. Per le prestazioni urbanistiche il documento precisa che i corrispettivi determinati utilizzando le aliquote della pianificazione generale e della pianificazione urbanistica non comprendono, fra l'altro, né le valutazioni Via, Vas e Aia, né i rilievi e le pratiche amministrative. In tema di collaudi il documento

messo a punto dai rappresentanti degli ingegneri e degli architetti precisa che il compenso determinato con il dm non si applica all'intera commissione, bensì «a ciascun componente della commissione di collaudo». In tema di varianti si chiarisce che quando si deve calcolare un'attività ulteriore rispetto al progetto (variante quantitativa in corso d'opera) occorre fare riferimento alla somma dei valori assoluti in + e in - del quadro di raffronto; per le varianti del progetto in corso d'opera occorre invece avere riguardo al valore lordo delle opere di nuova progettazione cui si somma l'importo determinato per le varianti quantitative. Per gli incarichi di direzione dei lavori si precisa che per le attività di direzione esecutiva il corrispettivo per le attività svolte dai direttori operativi e dagli ispettori di cantiere rappresentano aliquote integrative, a maggiorazione delle prestazioni di direzione lavori «e non individuano compenso specifico spettante ai singoli direttori operativi o ispettori di cantiere». Infine dovranno essere computate in ragione del tempo (ai sensi dell'art. 6, comma 2 del dm 143/2013) tutte le attività non comprese nella tavola Z2 del decreto che non possono essere ricondotte a criteri di analogia con quelle elencate (fra queste si citano anche le partecipazioni a commissioni di gara).

Andrea Mascolini

